

ATTO N. 1119/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

Relatore Presidente Daniele Nicchi

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge

“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 6 dicembre 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 7 dicembre 2021




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 dicembre 2021 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'**ATTO N. 1119** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"), ed ha espresso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso, inoltre, di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa, il Presidente Daniele Nicchi e di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 18 novembre 2021 e assegnato, in data 19 novembre 2021, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente, e per competenza alla II e III Commissione consiliare permanente, in sede consultiva (ATTO N. 1119);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, dal Presidente Daniele Nicchi (ATTO N. 1119/ BIS);

VISTI i pareri consultivi, di competenza della II Commissione consiliare permanente e della III Commissione consiliare permanente;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico);

VISTA la legge regionale 29 marzo 2021, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali));


VISTA la legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria);

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2020);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;




con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato n. voti favorevoli, n. contrari e n.
voti di astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A


- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", composta di n. 7 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 Modificazione alla l.r. 3 febbraio 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico)	Art. 1 (Modificazione alla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 4/2021 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico) è abrogato.	1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico) è abrogato.
Art. 2 (Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 1/2021)	Art. 2 (Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 1/2021)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2021 le parole: "e non sanitario" sono soppresse.	1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2021 le parole: " <i>e non sanitario</i> " sono soppresse.
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 1/2021 è abrogato.	2. idem
Art. 3 Integrazione alla l.r. 29 marzo 2021, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).	Art. 3 (Integrazione alla legge regionale 29 marzo 2021, n. 7)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2021 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di	1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2021, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque




sorgente e termali) dopo le parole: "tutela dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "e del paesaggio".	minerali naturali, di sorgente e termali)) dopo le parole: "tutela dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "e del paesaggio".
<p style="text-align: center;">Art. 4 Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 8 marzo 2021, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021/2023 della Regione Umbria.)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 2021, n. 3)</p>
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021/2023 della Regione Umbria) dopo le parole: "le funzioni" sono aggiunte le seguenti: "in materia di formazione".	1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria) dopo le parole: "le funzioni" sono aggiunte le seguenti: "in materia di formazione".
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole "e le risorse umane e strumentali" sono soppresse.	2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole: "e le risorse <i>umane e strumentali</i> " sono soppresse.
3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole "atto di indirizzo della Giunta regionale e" sono soppresse.	3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole: "atto di indirizzo <i>della Giunta regionale e</i> " sono soppresse.
4. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 è abrogato.	4. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 è abrogato.
	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14)</p>
	1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2020) le parole: "esercizio finanziario



	2019” sono sostituite con le seguenti: “esercizio finanziario 2020”.
	Art. 6 (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 14/2021)
	1. L’articolo 9 della legge l.r. 14/2021 è sostituito con il seguente:
	“Art. 9 (Conto economico e stato patrimoniale)
	1. È approvato il risultato economico dell’esercizio 2020 pari a euro 26.089.175,89 in base alle seguenti risultanze: a) totale componenti positive della gestione euro 2.468.028.186,01; b) totale componenti negative della gestione euro 2.453.361.131,19; c) differenza fra componenti positivi e negativi della gestione euro 14.667.054,82; d) totale proventi e oneri finanziari euro - 19.377.293,03; e) totale rettifiche euro 1.975.534,99; f) totale proventi e oneri straordinari euro 32.121.615,11; g) risultato prima delle imposte euro 29.386.911,89; h) imposte euro




	3.297.736,00; l) risultato dell'esercizio euro 26.089.175,89.
	2. È approvato lo stato patrimoniale – attivo per l'esercizio finanziario 2020, pari a euro 2.733.069.523,17 in base alle seguenti risultanze: a) crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione euro 0,00; b) totale immobilizzazioni euro 1.108.622.710,86, di cui: 1) totale immobilizzazioni immateriali euro 13.665.234,67; 2) totale immobilizzazioni materiali euro 369.696.813,02; 3) totale immobilizzazioni finanziarie euro 725.260.663,17; c) totale attivo circolante euro 1.624.446.812,31, di cui: 1) totale rimanenze euro 4.013,99; 2) totale crediti euro 1.031.406.091,47; 3) totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni euro 1.807.546,32; 4) totale disponibilità liquide euro 591.229.160,53;



	<p>d) totale ratei e risconti euro 0,00;</p> <p>e) totale dell'attivo euro 2.733.069.523,17.</p>
	<p>3. È approvato lo stato patrimoniale – passivo per l'esercizio finanziario 2020, pari</p> <p>a euro 2.733.069.523,17 in base alle seguenti risultanze:</p> <p>a) totale patrimonio netto euro 491.485.301,69;</p> <p>b) totale fondi per rischi e oneri euro 80.803.544,33;</p> <p>c) totale trattamento economico di fine rapporto euro 0,00;</p> <p>d) totale debiti euro 1.787.798.238,80;</p> <p>e) totale ratei e risconti euro 372.982.438,35;</p> <p>f) totale del passivo euro 2.733.069.523,17;</p> <p>g) conti d'ordine euro 268.740,95.”.</p>
<p>Art. 5 (Entrata in vigore)</p>	<p>Art. 7 (Entrata in vigore)</p>
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.</p>	<p>idem</p>

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Flussi documentali” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;



- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Flussi documentali".